



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

Antonio Valitutti - Presidente -  
Clotilde Parise - Consigliera -  
Guido Mercolino - Consigliere -  
Angelina Maria Perrino - Consigliera -  
Annamaria Casadonte - Consigliera rel.-

Oggetto

IMMIGRAZIONE  
Opposizione  
all'espulsione

Ud. 30/03/2023 - CC

R.G.N. 5887/2022

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 5887-2022 proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)

, che lo

rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

PREFETTURA DI ROMA , ope legis rappresentata e difesa dall'  
Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei  
Portoghesi 12;

**- resistente -**

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il  
03/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
30/03/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

**rilevato che**



1. Il sig. (omissis) (omissis) cittadino albanese, impugna per cassazione l'ordinanza del giudice di pace di Roma che ha respinto l'opposizione avverso l'espulsione disposta in data (omissis) dal prefetto di Roma .

2. Il giudice di pace con l'ordinanza emessa il 3/2/2022 aveva respinto tutti i quattro motivi dedotti dall'opponente (omissis) a sostegno dell'opposizione.

3. Con il ricorso notificato il 22 febbraio 2022 il sig. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza ed articolato in due motivi.

4. L'intimato prefetto di Roma si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370 comma 1, cod. proc. civ. .

**considerato che**

5. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 per non avere il giudice di pace, rispetto all'art. 13, valutato l'attualità della pericolosità del ricorrente, risalendo l'ultima sua condanna al 25 marzo 2010 per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609 ter, n.2, cod. pen. e, rispetto all'articolo 19 comma due, per non avere attribuito adeguata rilevanza al legame familiare ai fini dell'inespellibilità di stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana come nel caso di specie, essendo il ricorrente sig. (omissis) sposato con la sig.ra (omissis) al 2019 ed avendone legalmente acquisito il cognome.

6. Assume, inoltre, il ricorrente che la moglie soffre di gravi problemi di salute essendo impossibilitata a deambulare ed in ragione dei quali percepisce l'indennità di accompagnamento.

7. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell'art.21-*octies* della legge 241 del 1990 per non avere il giudice di pace rilevato che il decreto di espulsione era viziato in relazione alla carenza di legittimazione del



funzionario che ha firmato il provvedimento opposto. **Si contesta** che il viceprefetto possa, anche ove munito di delega, **adottare il** decreto di espulsione.

8. Ciò posto deve osservarsi con riguardo al primo motivo che i criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022; Cass. 1665/2019).

9. In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 (nella specie la decisione è del 13 settembre 2021) - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. 18455/2022).

10. Quanto alla pericolosità, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed



all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. 23423/2022).

11. Il giudice di pace non si è conformato a tali principi, valorizzando un precedente penale risalente ad oltre dieci anni fa e trascurando di dare conto della situazione attuale del ricorrente e del suo effettivo ruolo nel contesto familiare nel frattempo sorto.

12. Il primo motivo va, quindi, accolto con assorbimento del secondo; l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M**

La Corte accoglie il primo motivo, assorbe il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 30 marzo 2023.

Il Presidente  
Antonio Valitutti

